



21/12 R.RIC
L.ROV 2862

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dott.ssa Viviana URSO | Presidente |
| 2) dott. Salvatore LEUZZI | Giudice |
| 3) dott. Sebastiano CASSANITI | Giudice rel./est. |

vista l'istanza cautelare proposta nell'interesse di
ai sensi dell'art. 15 c. 8 L.Fall. in
seno al ricorso per la dichiarazione di fallimento di

esaminati gli atti;

udita la relazione del giudice delegato,

rilevato che l'istante, allegando l'esistenza di un credito vantato dalla società resistente nei confronti della
pari ad oltre € 1.600.000,00, ha chiesto il sequestro di tale somma;

RITENUTO

che il comma 8 dell'art. 15 L.Fall. consente al Tribunale, su istanza di parte, l'adozione di provvedimenti conservativi, anche *inaudita altera parte*, volti a tutelare il patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori, in vista dell'acquisizione all'attivo fallimentare dei beni del fallito;

che appare compatibile con la *ratio* della norma l'adozione di misure inibitorie volte ad impedire atti di dispersione dell'attivo fallimentare nelle more della fase prefallimentare;

V

che l'esistenza del credito vantato dalla [redacted] nei confronti della [redacted] - rappresentato dall'istante - non appare in contrasto con quanto si ricava dalla voce relativa ai crediti esigibili appostata nello stato patrimoniale del bilancio abbreviato al 31.12.2011 in atti;

che, avuto riguardo alle passività ricavabili dal medesimo documento, appare sussistente il *fumus* dell'insolvenza della società resistente;

che appare sussistente il pericolo di atti pregiudizievoli per i creditori nelle more della istruttoria prefallimentare, avuto riguardo all'entità del credito;

che, pertanto, appare opportuno inibire alla REPROS s.r.l. il pagamento di somme in favore della società resistente al fine di evitare atti dispositivi in pregiudizio dei creditori;

P.T.M.

Ordina, *inaudita altera parte*, alla [redacted] di non effettuare alcun pagamento in favore della [redacted] fino alla definizione del procedimento prefallimentare;

- Fissa per la comparizione delle parti e del terzo l'udienza del 9.11.2012, ore 9,30 davanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento prefallimentare dott. Sebastiano Cassaniti, assegnando all'istante termine non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del presente provvedimento.

Manda la Cancelleria per la tempestiva comunicazione alla ricorrente del provvedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale il 30.10.2012.

IL RICORRENTE

IL PRESIDENTE

